

IL PROFILO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE. UNA RISORSA PER LA SCUOLA E LE NUOVE GENERAZIONI

THE PROFILE OF THE RELIGION TEACHER:
A RESOURCE FOR SCHOOLS AND FUTURE
GENERATIONS

▪ Anna Peron¹

RIASSUNTO

L'articolo si concentra sull'identità dell'Insegnante di Religione (IdR), l'evoluzione del suo profilo, sulle sue competenze professionali il suo percorso formativo. Sono messe in luce, alla fine, alcune sfide che l'IdR deve affrontare per rendere sempre più efficace la sua peculiare azione educativa nella scuola, tra le nuove generazioni.

PAROLE CHIAVE

Insegnante di religione, formazione iniziale, competenze dell'IdR, Istituto Superiore di Scienze Religiose, Intesa 2012, sfide educative.

ABSTRACT

The article delves into the identity, evolving profile, competencies, and formative journey of the Religion Teacher (IdR). It underscores the challenges faced by IdRs in enhancing the efficacy of their unique

¹ È docente di Pedagogia e Didattica della Religione presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» e dal 2021 Direttore dell'Ufficio Scuola della Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina.

educational role within the contemporary school setting, particularly in light of the changing needs of younger generations.

KEYWORDS

Religion teacher, initial teacher education, IdR competencies, Higher Institute of Religious Sciences, 2012 Agreement, educational challenges.

RESUMEN

El artículo se centra en la identidad del Maestro de Religión (MdR), en la evolución de su perfil, sus competencias profesionales y su trayectoria formativa. Al final, se destacan algunos desafíos que el MdR debe enfrentar para hacer cada vez más eficaz su peculiar acción educativa en la escuela, entre las nuevas generaciones.

PALABRAS CLAVE

Maestro de Religión, formación inicial, competencias del MdR, Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Acuerdo de 2012, desafíos educativos.

Introduzione

Tra le numerose figure professionali, una delle meno conosciute è quella dell'Insegnante di Religione (IdR). Questa professione, relativamente recente, ha ottenuto una chiara identità solo nel 2003 grazie a una legge che ne ha definito lo *status* giuridico.² Forse a causa di questo ritardo nel riconoscimento, la figura dell'IdR è spesso misconosciuta e fraintesa nelle scuole. Un'errata interpretazione della "laicità", spesso rivendicata proprio nell'ambito scolastico, contribuisce a questa incomprensione, percependo l'insegnamento della religione come una minaccia. Nonostante ciò, l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) mantiene un certo prestigio in Italia, come dimostra il numero significativo di studenti che, seppur in modo diverso a seconda del grado scolastico e della regione di appartenenza, scelgono di avvalersene.³ Questo successo è in gran parte

² Cf Legge 18 luglio 2003, n. 186. *Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*, in *Gazzetta Ufficiale* [d'ora in poi *G.U.*] n. 170 del 24 luglio 2003.

³ I dati della raccolta effettuata dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) nell'anno 2022-2023 rivelano che il totale degli studenti avvalentisi IRC in Italia è l'84,05% con la seguente suddivisione: Infanzia 87,69%; Primaria 88,13%; Secondaria I Grado 85,15%; Secondaria II Grado 78,03%. I dati

merito degli IdR che, grazie alla loro competenza e al loro stile educativo, rendono l'IRC attraente. L'IdR ha infatti la possibilità di conoscere gli studenti oltre il semplice voto; può affrontare temi esistenziali e stili di vita dialogando sui valori e su ciò che li confonde; l'IdR è dunque una figura di riferimento a cui gli studenti possono avvicinarsi senza secondi fini.

È quindi importante approfondire il suo profilo per comprendere a fondo il suo ruolo educativo nella scuola.

1. Il profilo dell'Insegnante di Religione verso una definizione

Il profilo dell'IdR così com'è attualmente in Italia ha alle spalle una lunga storia che ha le sue radici nella seconda metà dell'Ottocento⁴ e matura necessariamente sempre in stretto rapporto con il lento definirsi dell'IRC lungo la storia, grazie anche ai processi di tipo istituzionale e giuridico, ai documenti ecclesiali e agli studi sul tema condotti da diversi autori.

Va ricordato anzitutto che solo nel 1929 con i Patti Lateranensi vi è stata una prima collocazione ufficiale dell'Insegnamento religioso nella scuola, definendolo come il "fondamento e il coronamento dell'istruzione pubblica". In questo modello di IRC era affidato all'IdR il compito di istruire gli alunni riguardo alla religione, secondo un metodo sostanzialmente vicino alla catechesi parrocchiale.⁵

Devono passare più di cinquanta anni prima di arrivare a comprendere il vero significato dell'IRC all'interno di una istituzione scolastica. Il Concordato del 1984 tra Repubblica Italiana e Santa Sede, in seguito ad accesi dibattiti e a ben ponderate considerazioni, ha dato spazio anche all'IRC che al n. 9 così descrive la sua collocazione nella scuola: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento».⁶

restituiscono un quadro di sostanziale stabilità. Confronta il sito della CEI in <https://irc.chiesacattolica.it/avvalentisi-2022-23/>.

⁴ Cf DE VIVO Francesco, *L'insegnamento della religione nella scuola elementare dalla metà dell'Ottocento ai primi del Novecento*, in *Pedagogia e Vita* 42(1981)4, 365. Questo articolo riporta in dettaglio il dibattito legislativo sull'IR di questo periodo storico.

⁵ Cf Legge 5 giugno 1930, n. 824. *Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica*, in *G.U.* n. 150 del 28 giugno 1930.

⁶ SANTA SEDE - STATO ITALIANO, *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense*, 18 febbraio 1984, in *AAS* 77(1985), 521-531, art 9.

Emerge immediatamente il cambio di prospettiva: per il Concordato del 1929 il "fatto religioso" costituiva un "valore politico" mentre in quello del 1984 rappresenta un valore "culturale", un valore riconosciuto come patrimonio del popolo italiano e tale da essere meritevole di essere insegnato nella scuola pubblica, secondo quel modo tradizionale che unisce dottrina religiosa e cultura.⁷

Il profilo dell'IdR su un nuovo modello di IRC non venne immediatamente preso in considerazione, verrà esplorato solo in seguito, grazie alla riflessione di studiosi che provocarono prese di posizione più decise sulla sua identità a livello istituzionale. Riguardo al suo profilo vanno analizzate anzitutto due caratteristiche che naturalmente lo distinguono: lo stato giuridico, che lo pone di diritto a fianco dei colleghi di altre discipline, e il suo profilo professionale. La consistenza dell'identità dell'IdR, infatti, ha a che fare con un aspetto normativo e un aspetto di professionalità che garantiscono entrambi il suo riconoscimento all'interno dell'istituzione scolastica.

1.1. Il profilo giuridico dell'Insegnante di Religione

Da sempre la condizione giuridica dell'IdR è del tutto particolare per la scuola italiana:⁸ essa deve infatti sottostare a due autorità, quella ecclesiastica che assicura la formazione accademica e l'idoneità all'insegnamento e quella statale che provvede all'assunzione dei singoli insegnanti. È questa senza dubbio una peculiarità per il sistema scolastico italiano che pone gli IdR in una condizione decisamente diversa dagli altri insegnanti, ma non per questo illecita. Dal Concordato del 1929 ad oggi sono stati numerosi gli atti legislativi che hanno gradualmente favorito un reale riconoscimento all'IdR all'interno della scuola e agli occhi dei colleghi di altre discipline. Mi soffermo solo sull'ultima legge che definisce lo stato giuridico dell'IdR: è la legge n. 186 del 2003.⁹ La legge stabilisce innanzitutto la procedura per l'ammissione al ruolo tramite concorso, che si svolge su base regionale. Gli IdR, a causa della specifica idoneità ricevuta, possono partecipare solo per i posti disponibili nel proprio territorio diocesano (art. 3.4). Ogni IdR viene assegnato a una sede in base alla richiesta del dirigente regionale all'Ordinario diocesano, che attinge dalla lista degli insegnanti vincitori del concorso (art. 3.7). L'organico dei posti di ruolo è

⁷ Cf DAMMACCO Gaetano (a cura di), *L'insegnamento della religione cattolica in una società pluralista*, Bari, Cacucci 1995, 9-10.

⁸ Il dibattito sullo stato giuridico dell'IdR è stato mantenuto vivo dalla rivista *ReS* [Religione e Scuola] che ha sempre cercato di fare chiarezza e di prevenire le condizioni e le soluzioni possibili per regolarizzare a livello giuridico la professionalità dei docenti di religione (cf MANZO Michele, *Stato giuridico: che cos'è?*, in *ReS* 17(1989)6,55-56).

⁹ Cf Legge 18 luglio 2003, n. 186. *Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*, in G.U. n. 170 del 24 luglio 2003.

fissato al 70% dei posti effettivamente disponibili. Questo significa che in ogni diocesi, per ciascuno dei due ruoli, il 70% dei docenti vincitori del concorso entra di ruolo, mentre il 30% rimane non di ruolo (art. 2). È consentita la mobilità degli IdR tra i vari cicli scolastici. Gli insegnanti di ruolo, cioè, anche se in possesso di titoli di studio o abilitazioni per altri insegnamenti, possono chiedere il passaggio a tali insegnamenti solo se vengono sottoposti a una procedura specifica per entrare nella graduatoria pertinente. La mobilità verso altri insegnamenti è possibile, tuttavia, solo se l'idoneità dell'IdR viene revocata dall'Ordinario diocesano e l'IdR possiede i requisiti necessari (art. 4).

Lo stato giuridico degli IdR è suddiviso in tre categorie: insegnanti di ruolo, insegnanti non di ruolo stabilizzati (con incarico annuale dopo quattro anni di servizio) e insegnanti non di ruolo non stabilizzati (supplenti).

Si può dire dunque che dal 2003, l'IdR, pur nella sua particolarità, può vantare un profilo giuridico riconosciuto che lo pone a fianco dei colleghi di altre discipline con la dignità che gli spetta.

1.2. Il profilo professionale dell'Insegnante di Religione

La ragione prima del profilo di colui che insegna religione va ricondotta a Cristo Maestro che ha affidato alla sua Chiesa il compito di evangelizzare tutte le genti (Mt 18,28; Atti 2,42). La funzione di insegnamento è quindi atto vitale per la prima Chiesa che ha sempre cercato di portare la Parola di Gesù Cristo fin dove era possibile. La scuola, in particolare, fin dall'inizio è stato il luogo tipico della presenza educatrice della Chiesa che con i suoi educatori ha contribuito allo sviluppo della fede. Si è dovuti passare però gradualmente dall'idea di *catechista* all'identità di *insegnante*, come abbiamo già considerato. Per comprendere a fondo questa trasformazione è necessario partire dalla descrizione data dal Codice di Diritto Canonico (CDC): gli IdR «siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica» (art. 804.2). È la compresenza di questi tre attributi, infatti, che caratterizza il suo profilo. Si tratta di un «credente che ha fatto la scelta di fede della Chiesa e si impegna in forza di ciò a farne oggetto di studio agli alunni nella scuola».¹⁰ È la sua *identità di fondo*: è come dire che chi lo incontra, attraverso il suo insegnamento, sa di incontrare la Chiesa, la sua tradizione culturale, il suo Magistero autentico, la vita della comunità dei credenti.

Un contributo importante alla presa di coscienza di tale identità lo ha dato la Nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) "Insegnare religione cattolica oggi"¹¹ che ha cercato di delineare, oltre che le

¹⁰ BISSOLI Cesare, *L'insegnante di religione: identità, missione e formazione*, in *Seminarium* 42(2002)2, 473.

¹¹ Cf CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Insegnare religione cattolica oggi*. La nota pastorale è frutto

caratteristiche dell'IRC, anche quelle peculiari dell'IdR e creare consenso all'interno della Chiesa e della più vasta opinione pubblica.

Se il CDC chiede prima di tutto la "testimonianza di vita", i Vescovi italiani hanno descritto così il suo profilo: l'IdR deve essere un *credente*, "uomo di fede" (art. 18): è una caratteristica prioritaria in quanto *docente di religione*. Tra i contenuti da trasmettere nell'IRC, infatti, c'è anche il "come" si vive da cristiani e che cosa voglia dire per un cristiano tentare di «rendere ragione della propria speranza» (1Pt 3,15). E questo lo può fare solo un testimone. Cesare Bissoli fa notare che non si esige che questo docente sia perfetto, ma che dimostri di essere in cammino e sia disposto a fare scelte coerenti con il proprio credo.¹² I Vescovi sono consapevoli che si tratta di un cammino di fede, ma con particolari caratteristiche: parlano, infatti, di *spiritualità del docente di religione*. Sulla scia conciliare,¹³ si fa riferimento ad una "spiritualità laicale" in grado di animare un nuovo umanesimo, ponendo in sinergia dato cristiano e dato culturale. Questa funzione di mediazione è realmente peculiare ed è una preziosa occasione per la Chiesa di incontrare la cultura laica. L'IdR vive quindi una spiritualità caratterizzata da una profonda partecipazione al mistero di Cristo, ma nello stesso tempo, si confronta e dialoga con altre visioni della realtà che lo interpellano continuamente. Gli alunni, in realtà non sembrano tanto interessati se un professore dimostra di essere credente, ma sono attenti a capire quale sia la sua identità, in che cosa creda veramente, quali siano i valori che testimonia. Su questo si dimostrano molto esigenti.¹⁴

I Vescovi italiani ritengono inoltre che l'IdR deve essere l'*uomo della sintesi*: è una bella definizione che la Nota pastorale articola in tre livelli complementari (art. 23):

«Egli è uomo della sintesi innanzitutto sul piano della *mediazione culturale*, propria del suo servizio educativo. Egli deve favorire la sintesi tra fede e cultura, tra vangelo e storia, tra i bisogni degli alunni e le loro aspirazioni profonde. Il suo insegnamento esige, pertanto, una continua capacità di verificare e di armonizzare i diversi e complementari piani: teologico, culturale, pedagogico, didattico [...]. Egli è chiamato a fare sintesi anche sul piano del *rapporto con gli alunni*. L'insegnamento della religione cattolica si rivolge a tutti coloro che intendono avvalersene, senza alcuna limitazione o preclusione

di un lungo processo di riflessione e studio da parte dei Vescovi italiani e di esperti, culminato nella XXXIV Assemblea generale della CEI (Roma 6-10 maggio 1991).

¹² Cf BISSOLI, *L'insegnante di religione* 474.

¹³ Cf CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo: *Gaudium et Spes* (GS), 7 dicembre 1965, n. 43, in https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html.

¹⁴ Cf RASPATELLI Maria, *L'armonia della doppia appartenenza: il docente di religione tra scuola e Chiesa*, in *Note di Pastorale Giovanile* 58(2024)5, 25.

a priori [...]. Infine il docente di religione è chiamato a un lavoro di sintesi sul piano del *rapporto tra la comunità ecclesiale e la comunità scolastica*».¹⁵

Questa *sintesi* tra fede e ragione, fede e cultura, Vangelo e storia, tra alunni e comunità ecclesiale è un percorso spirituale ricco di atteggiamenti evangelici e profondamente umani, che aiutano a trovare la propria personale realizzazione come insegnante nella scuola, con una precisa identità.

Secondo il CDC, l'IdR deve distinguersi anche per *retta dottrina*: l'IdR svolge un ruolo cruciale nell'educazione, non solo trasmettendo conoscenze religiose, ma anche contribuendo alla formazione integrale degli studenti. È necessario infatti che possieda:

- Una *buona conoscenza della materia*: una conoscenza completa dei contenuti della rivelazione e della dottrina ecclesiale ma è fondamentale avere anche una conoscenza approfondita delle scienze umane che si intrecciano con la rivelazione, come la teologia dell'educazione, l'antropologia teologica, la filosofia della religione, la sociologia della religione e la psicologia della religione. Queste discipline favoriscono un'interdisciplinarietà proficua e un'interazione con i mutamenti storici e culturali.
- Una *corretta ermeneutica*: l'IdR deve trattare con competenza i contenuti del suo insegnamento, adottando una visione cristiana della realtà, trasmettendo fedelmente i contenuti della fede cattolica e valorizzarli come criteri interpretativi dei diversi saperi scolastici.¹⁶
- Una *buona conoscenza del contesto pluralistico* in cui opera: è auspicabile che l'IdR mantenga un atteggiamento di dialogo critico verso le altre religioni e sistemi di significato e una reale apertura verso la prospettiva ecumenica.¹⁷
- Il CDC parla anche di *abilità pedagogica*: se l'IRC partecipa alle finalità della scuola, l'IdR si pone come educatore, un educatore cristianamente ispirato, dotato di "passione educativa", ma anche di capacità didattica e che ha fondamentalmente queste caratteristiche:
 - è attento ai *bisogni educativi degli alunni*. La scuola e in particolare l'IRC diventa un luogo di ascolto e di interpretazione delle loro domande e delle loro attese;
 - è un *educatore che accompagna* ogni alunno verso una formazione integrale, formazione che ha come riferimento ultimo

¹⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Insegnare religione cattolica oggi* n. 23. I corsivi sono dell'Autrice.

¹⁶ Cf BISSOLI, *L'insegnante di religione* 480.

¹⁷ Cf *ivi* 481.

l'immagine di Cristo e crede che «chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, si fa lui pure più uomo».¹⁸

Da quanto descritto possiamo dedurre che dall'identità dell'IdR emerge con chiarezza la sua missione: essere testimone, insegnante, educatore. Quali sono, dunque le competenze che deve maturare?

2. Competenze e abilità richieste all'Insegnante di Religione

La professionalità degli IdR si deve confrontare decisamente con quella dei colleghi di altre materie. La Riforma Moratti, introdotta nel 2003, ha avuto un impatto significativo sulla professionalità dei docenti, puntando su quattro competenze fondamentali: disciplinari, didattiche, relazionali e deontologiche.¹⁹ Queste competenze sono state ulteriormente amplificate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, che definisce il profilo professionale dei docenti come un insieme di competenze correlate e interagenti.²⁰

2.1. Il quadro delle competenze ideali per l'Insegnante di Religione

Ecco una breve analisi delle competenze richieste agli IdR:²¹

1. *relazionali ed affettive*, essenziali per creare un clima accogliente e favorevole all'apprendimento, basato sulla capacità di ascolto e di relazione positiva con gli alunni ma anche con i colleghi e il personale della scuola.²²
2. *disciplinari*, richiedono una conoscenza approfondita della disciplina insegnata, con particolare riferimento ai contenuti della dottrina della Chiesa per l'IRC.²³
3. *psico-pedagogiche*, importanti per comprendere i processi di apprendimento religioso e le motivazioni che li supportano, nonché per interpretare i cambiamenti culturali in atto.

¹⁸ GS n. 41.

¹⁹ Cf L. 53/03 art. 5. La legge rende effettiva la *Raccomandazione* del Parlamento Europeo circa le competenze chiave per l'apprendimento permanente (PARLAMENTO EUROPEO, *Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente*, in *G.U. dell'Unione Europea* L. 394 del 30 dicembre 2006).

²⁰ CCNL 2006-2009, n. 27.

²¹ Esistono molteplici quadri di competenze in base alle descrizioni fatte da diversi Autori. Ritengo che queste siano le fondamentali, pur non del tutto esaustive.

²² Cf DOARDO Annarita, *Le competenze per un nuovo umanesimo. La rivoluzione*, Padova, Proget Edizioni 2017, 35.

²³ L'IRC oggi ha valore anche per contrastare l'analfabetismo religioso che in Italia sembra allarmante. Le conseguenze dell'ignoranza religiosa possono provocare infatti anche un rallentamento dei processi di coesione sociale e di integrazione con altre culture religiose (cf CADEDDU Francesca - FERRAROTTI Franco - VENTURA Marco, *L'analfabetismo biblico e religioso. Una questione sociale*, Bologna, Dehoniane 2022).

4. *metodologico-didattiche*, necessarie per tradurre i contenuti disciplinari in processi di apprendimento efficaci e per utilizzare strumenti comunicativi adeguati.²⁴ A questo riguardo va incrementata l'abilità nell'uso corretto di *strumenti digitali* per gestire in modo agile e personalizzato i diversi processi della classe.
5. *organizzativo-relazionali*, fondamentali per relazionarsi efficacemente con tutte le componenti della realtà scolastica e contribuire alla costruzione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).²⁵
6. di *ricerca e documentazione*, essenziali per l'innovazione della scuola e per lo sviluppo di nuove conoscenze e abilità.
7. *valutative*, importanti per osservare e controllare i processi di insegnamento/apprendimento e per valutare le competenze religiose acquisite dagli alunni.²⁶
8. *etiche e valoriali*, cruciali per il comportamento adeguato del docente, basato sui valori e le credenze della tradizione cristiana cattolica.²⁷ Tale competenza può essere considerata la competenza peculiare degli IdR, connessa con una delle caratteristiche richieste dal CDC, appunto, la qualità di una vita autenticamente cristiana.

Al di là delle singole competenze che un IdR può acquisire, il cambiamento epocale di questi anni impone una figura di insegnante che si metta sempre in discussione, che sappia interpretare la nuova visione antropologica che va emergendo, caratterizzata dalla tecnologia, dalle interconnessioni, da interdipendenze e dal forte bisogno di relazionalità di ogni persona. Per questo la missione di un IdR può essere chiamata "vocazione".

2.2. Le competenze più apprezzate dagli alunni

Il dover essere di ogni insegnante si scontra spesso con la realtà e la difficoltà a mettere in atto competenze che maturano pian piano con l'esperienza e lo studio. Se dovessimo chiedere agli alunni quali sono le caratteristiche dei loro insegnanti che apprezzano di più e quelle che invece nascondono delle criticità, avremmo delle sorprese. Un sondaggio

²⁴ Cf AUSUBEL David, *Educazione e processi cognitivi*, Milano, FrancoAngeli 2004; COMOGLIO Mario, *Insegnare e apprendere in gruppo secondo il Cooperative Learning*, Roma, LAS 1996; CASTOLDI Mario, *Valutare e certificare le competenze*, Roma, Carocci 2016.

²⁵ Cf MINELLO Rita, *La professionalità dell'IdR: competenza pedagogico-didattica*, in http://competenzedocenti.it/Documenti/competenze_psicopedagogiche/professionalita_IDR_competenza_pedagogico_didattica.pdf, 6-8.

²⁶ CICATELLI Sergio, *Guida all'insegnamento della religione cattolica. Secondo le nuove indicazioni*, Brescia, La Scuola 2015, 175.

²⁷ Per un approfondimento: DIANA Massimo, *Sul mestiere di educare*, in CURSIO Giuseppe - DIANA Massimo - FELIZIANI KANNHEISER Franca (a cura di), *L'educatore educato. Promuovere e motivare alla relazione e all'apprendimento*, EDB, Bologna 2010, 51.

condotto con un gruppo di studenti della Scuola Secondaria di II grado fa emergere un quadro interessante su ciò che essi apprezzano e cosa no degli IdR.²⁸ Ecco in sintesi alcuni risultati.

1. *Relazionalità*: "che sia umano". Gli studenti apprezzano molto le competenze relazionali degli IdR, come l'empatia, la capacità di comunicare e di entrare in sintonia con il mondo degli adolescenti. Questi aspetti aiutano a creare un ambiente di fiducia e di apertura.
2. *Preparazione professionale*: "che sia aperto mentalmente". Gli studenti valorizzano la vasta cultura e la preparazione degli IdR. Un insegnante appassionato e ben preparato può stimolare la curiosità intellettuale e il desiderio di apprendere negli studenti.
3. *Credibilità*: "deve essere un punto di riferimento, deve lasciare un segno". La coerenza e la sincerità sono fondamentali per gli IdR. Gli studenti cercano insegnanti che siano autentici e coerenti con i loro valori, senza essere rigidi o dogmatici, persone di cui ci si può fidare.
4. *Capacità didattica*: "una lezione deve essere interessante e coinvolgente". Alcuni esperti intervistati affermano che l'immagine che si addice all'IdR sia quello del "regista". Si tratta di saper coinvolgere gli studenti nel loro processo di apprendimento e di adattare il programma alle loro esigenze, sviluppare una relazione dialettica vivace, suscitare il loro interesse e motivarli. Un IdR "regista" sa anche valutare il suo operato. Su questo aspetto gli esperti ritengono urgente una riflessione specifica. Si avverte, infatti, generalmente, che lo sviluppo della competenza valutativa e di autovalutazione venga un po' troppo trascurata.

Chiaramente ogni insegnante porta in classe sé stesso e la sua professionalità dipende molto dalla sua preparazione e anche dalle sue caratteristiche personali. Quella più apprezzata dagli studenti, ad esempio, è la "simpatia" come capacità di entrare in relazione facilmente con loro sapendo interagire in modo intelligente ed efficace anche dal punto di vista didattico. Tuttavia la "simpatia" è sempre connessa con altre caratteristiche come un'ampia cultura, capace di mettere a confronto i temi religiosi con i problemi esistenziali, di dialogare su ogni argomento.

Più severi sono gli alunni nel momento in cui devono dire le qualità dell'IdR che piacciono di meno. Emerge fra tutte l'aggettivo "noioso" e altre caratteristiche che descrivono atteggiamenti di chiusura e rigidità. La fioritura di parole scritte fa emergere una specie di disgusto per un insegnante non consapevole della sua missione come educatore e incapace di dare all'IRC il suo più pieno significato.

²⁸ Cf PERON Anna, *L'insegnante di religione in Italia. Evoluzione storica del suo profilo professionale e linee per la formazione iniziale e in servizio, oggi*, Roma, LAS 2021, 187-232. Il volume riporta una ricerca effettuata su 472 alunni avvalentisi dell'IRC della Scuola Secondaria di II grado di alcune scuole di Roma e su 36 tra esperti nell'IRC e formatori di IdR.

3. La formazione iniziale

Come si è già detto, solo con il Concordato del 1984 viene definito il profilo di qualificazione professionale per l'IdR, mentre prima di tale data non erano richiesti particolari titoli di studio. Anche l'idoneità veniva data *ad personam* dal Vescovo diocesano ordinario ed era di per sé una garanzia per l'assunzione degli stessi docenti. Va ricordato che la maggioranza degli IdR erano sacerdoti e religiosi e perciò la loro preparazione teologica era sufficiente per trattare a scuola tematiche di ordine religioso. L'Intesa del dicembre 1985, successiva al Concordato, aveva invece chiarito che per poter accedere all'insegnamento era necessario possedere dei titoli di qualificazione professionale, pur con specifiche differenziazioni.²⁹ Ulteriori Intese avevano chiarito di volta in volta aspetti pratici dell'IRC, ma solo l'Intesa del 2012³⁰ provocò una svolta nella formazione iniziale degli IdR. Vediamone le caratteristiche principali.

3.1. L'Intesa del 2012

La nuova Intesa aveva principalmente lo scopo di ridefinire i titoli di studio per gli IdR a seguito dell'adesione della Santa Sede al Processo di Bologna,³¹ che richiedeva agli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) di allinearsi alle riforme europee. Allo stesso tempo, gli ISSR dovevano conformarsi ai nuovi ordinamenti universitari stabiliti dallo Stato italiano per la formazione iniziale degli insegnanti di ogni grado scolastico.³²

L'Istituzione addetta alla formazione iniziale degli IdR è l'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR), che è sempre collegato ad una Facoltà Ecclesiastica di Teologia. Il percorso accademico viene aggiornato nel documento firmato il 28 giugno 2008 dal Card. Zenon Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica (CEC).³³ In esso vengono

²⁹ Cf DPR 16 dicembre 1985, n. 751. *Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, in G.U. n. 299 del 20 dicembre 1985, art. 4.

³⁰ Cf DPR 20 agosto 2012, n. 175. *Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana*, in G.U. n. 242 del 16 ottobre 2012.

³¹ Il «Processo di Bologna» è un processo di riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione Europea (47 paesi) iniziato nel 1999.

³² Cf DM del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) 10 settembre 2010, n. 249. *Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»*, in G.U. n. 23/L del 31 gennaio 2011.

³³ Cf CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (CEC), *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, 28 giugno 2008*, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/do-

esplicitate le specificità dello studio delle Scienze Religiose rispetto allo studio della teologia, chiarendo che lo scopo degli ISSR è quello di qualificare i docenti di religione nelle scuole di ogni ordine e grado, offrendo la conoscenza degli «elementi principali della teologia e dei suoi necessari presupposti filosofici e complementari delle scienze umane» (art. 3).

Con la nuova Intesa, i titoli accademici dei futuri IdR dovevano essere aggiornati e resi uguali a tutti gli altri docenti della scuola italiana, per tutti i livelli scolastici. La normativa della nuova Intesa per l'IRC è dunque la seguente:

«4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a. titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b. attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c. laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

- a. da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1;
- b. da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano. L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli isti-

tuti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a)».³⁴

Tali titoli vengono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018 (art. 4.3), per cui possono essere assunti o confermati nel servizio solo gli IdR in possesso dei presenti titoli di studio. In seguito, per garantire una formazione specifica a chi avesse conseguito una licenza in teologia, vengono richiesti dalla CEI quattro corsi cosiddetti "caratterizzanti" che hanno lo scopo di far acquisire quelle competenze pedagogico-didattiche e legislative utili per l'insegnamento.³⁵ Essi sono:

1. Teoria della scuola e legislazione scolastica
2. Pedagogia e didattica
3. Metodologia e didattica dell'IRC
4. Tirocinio dell'IRC

3.2. Pedagogia e Didattica della Religione alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium»

In seguito al punto 4.2.3. dell'Intesa venne pubblicato l'elenco ufficiale delle *Facoltà e degli Istituti abilitati a rilasciare titoli di studio*.³⁶ Tra esse vi è anche la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» (PFSE). Come è noto, il titolo abilitante per insegnare religione è dato in prevalenza dagli ISSR collegati alle Facoltà di Teologia. In questo caso viene invece riconosciuta anche alla PFSE la facoltà di preparare candidati all'IRC e, quindi, di rilasciare il grado accademico di Licenza in Scienze Religiose che assume, in questo caso, il nome di *Pedagogia e Didattica della Religione*. A confronto con gli ISSR che sono collegati ad una Facoltà di Teologia la cui impostazione è prevalentemente di tipo teologico, la Facoltà «Auxilium» pur mantenendo una solida formazione teologica, assicura una formazione integrale nel campo delle scienze dell'educazione, rispettando le diverse dimensioni della realtà educativa, attenzione richiesta a tutti coloro che scelgono la professione di insegnante.³⁷

³⁴ DPR 175/12 art. 4.2.

³⁵ Cf CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Lettera ai Presidi e ai Decani delle Facoltà Teologiche*, Prot. n. 563/2012 del 20 luglio 2012, in <http://ircimola.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/CEI-563-12.pdf>.

³⁶ Cf CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Elenco delle Discipline ecclesiastiche ed elenco delle Facoltà e degli Istituti abilitati a rilasciare titoli di studio che, ai sensi dell'Intesa del 28.06.2012 (art. 4.2.3) tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana, costituiscono qualificazione professionale per l'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche (8 giugno 2017)*, in <https://irc.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/29/2017/07/11/Elenco-Discipline-e-Facolt%C3%A0-per-IRC.2017.pdf>.

³⁷ La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium», oltre alla formazione iniziale, da sempre ha assicurato anche la formazione in servizio per IdR, che vengono generalmente inseriti

4. L'Insegnante di Religione nella scuola, sfide educative

L'IRC si presenta come un'attività di frontiera nella scuola per la sua capacità di tradurre il discorso religioso in un linguaggio culturale e universale comprensibile a tutti. L'IdR è consapevole di alcune sfide che possono rendere l'IRC un insegnamento *profetico* all'interno di un mondo secolarizzato com'è il nostro. Mi sembra che queste siano le principali:

- la *formazione psico-pedagogica e didattica*: gli insegnanti lamentano una preparazione insufficiente in ambito psico-pedagogico e didattico. Nonostante gli sforzi, chiedono una formazione più solida che va continuamente aggiornata per comprendere a fondo le nuove generazioni da diversi punti di vista e per saper interagire con loro;
- le *competenze*: le riforme scolastiche puntano sull'acquisizione di competenze per il successo scolastico. Gli IdR sanno che sono molteplici le competenze che devono maturare ed ognuno deve conoscere sé stesso e verificare continuamente l'efficacia del proprio modello di insegnamento. Una competenza non trascurabile è proprio quella che li caratterizza di fronte agli altri colleghi che è la "testimonianza di vita cristiana";
- la *dimensione pluriculturale e plurireligiosa propria dell'IRC*: il cambiamento sociale è una vera sfida per gli IdR. Possono diventare veramente dei mediatori efficaci tra società, religione e nuove generazioni, promuovendo il dialogo interculturale e interreligioso;
- la *secolarizzazione*: la diminuzione degli studenti che scelgono l'IRC è dovuta alla secolarizzazione e all'aumento degli studenti stranieri. Gli IdR conoscono questa realtà e sono chiamati a rendere l'IRC un reale laboratorio di ricerca dove le domande esistenziali degli alunni, sono prese in seria considerazione e messe a confronto con il vastissimo patrimonio della religione e delle religioni;
- la *vita scolastica*: gli IdR si confrontano quotidianamente con la gestione della scuola. La loro presenza diventa significativa se conoscono bene gli aspetti giuridici della loro disciplina per difendere i loro diritti, ma anche se sanno essere punti di riferimento per colleghi e personale scolastico;
- la *capacità relazionale con tutti*: è fondamentale curare la relazione educativa anche per favorire l'apprendimento significativo. Gli IdR se diventano dei punti di riferimento per i loro alunni, possono accompagnarli nelle scelte di vita.

nella Diocesi di Porto-Santa Rufina (Roma) a cui appartiene. Le proposte formative per IdR in servizio sono attivate in stretta sinergia tra l'Ufficio Scuola diocesano e la Facoltà.

Non è facile insegnare religione nel contesto attuale, ma l'IdR sa di poter contare su un sostegno ecclesiale e sulla forza carismatica che viene dal sentirsi inviati per una missione educativa del tutto particolare che ha come protagonisti le nuove generazioni. L'IRC sarà una risorsa per la scuola, oggi, se l'IdR saprà essere un educatore capace di riconoscere nella storia i segni religiosi e culturali che hanno arricchito la vita dell'uomo contemporaneo, e se saprà percepire negli studenti ogni domanda di senso che pochi oggi sanno cogliere. La scuola, per fare questo, è uno spazio privilegiato e, senza dubbio, lo è l'IRC.